

Circolare - Notiziario n. 06

30 giugno 2020

ISSN 2465-3543

	IN EVIDENZA	<ul style="list-style-type: none">Notizie in sintesi	Pag. 2
	APPROFONDIMENTI	<ul style="list-style-type: none">Credito d'imposta su locazioni per riduzione del fatturatoTrattamento Iva cessione mascherine e dpi	Pag. 4 Pag. 5
	STRUMENTI OPERATIVI	<ul style="list-style-type: none">Scadenze fiscali fine giugno 2020Contributo a fondo perdutoCheck list contributo a fondo perdutoIndennità Inps Covid-19 maggio 2020Check list investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria per la compilazione del quadro RWCheck list compensazione crediti da dichiarazione dei redditiCheck list contratto di locazione immobili	Pag. 6 Pag. 8 Pag. 10 Pag. 12 Pag. 13 Pag. 15 Pag. 16
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	<ul style="list-style-type: none">Registrazione contabile delle imposte d'esercizioRiapertura dei ratei, risconti e delle rimanenzeRiapertura dei conti fatture da emettere e da ricevere	Pag. 17 Pag. 18 Pag. 19
	NON SOLO IMPRESA	<ul style="list-style-type: none">Dichiarazione precompilataCheck list crediti d'imposta concessi a favore delle impreseUtilizzo delle detrazioni e dei crediti d'impostaContribuzione Inps per ferie non goduteEmergenza Coronavirus e privacy nel contesto lavorativo	Pag. 20 Pag. 21 Pag. 24 Pag. 25 Pag. 26
	AGEVOLAZIONI	<ul style="list-style-type: none">Congedi parentali, permessi L. 104, bonus baby-sitting per emergenza Covid-19Bonus vacanze	Pag. 28 Pag. 29
	SCADENZARIO	<ul style="list-style-type: none">Principali adempimenti mese di luglio 2020	Pag. 30

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

EDITORE E PROPRIETARIO:
Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Laura Nardi, Donatella Olivari,
Alessandro Pratesi, Luca Reina,
Roberto Stanghellini, Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,
F. Donato, A. Grassotti, A. Magnani, P. Meneghetti,
D. Pernigotti, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi,
G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni,
F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.



IN EVIDENZA

Notizie in sintesi**LIMITE
PER PAGAMENTI
IN CONTANTI**

- Dal 1.07.2020 scenderà da € 2.999 alla **soglia di € 1.999 il limite per i pagamenti in contanti**. La stretta era già contenuta nella L. 27.12.2020, n. 160 (legge di Bilancio 2020) e questo tetto subirà un ulteriore abbassamento il 1.01.2022, quando il limite massimo di uso dei contanti per acquisti di beni e servizi scenderà a € 999,99.
- Dal 1.7.2020 si applicherà, inoltre, il credito d'imposta del 30% sulle commissioni addebitate agli esercenti per i pagamenti elettronici tracciabili effettuati da consumatori finali.

**PROROGA
VERSAMENTI
IMPOSTE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI**

- I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, tenuti entro il 30.06.2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni Irap, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 D.L. 34/2020, effettuano i predetti versamenti entro il 20.07.2020 senza maggiorazione, ovvero dal 21.07 al 20.08.2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che adottano il regime dei minimi, il regime forfetario e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i requisiti indicati.

ISA PER IL 2019

- La circolare n. 16/E/2020 ha fornito chiarimenti sulle novità relative agli indicatori di affidabilità fiscale da utilizzare nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2019.
- In particolare, si precisa che i giudizi sintetici di affidabilità per il periodo d'imposta 2019 saranno valutati con quelli del 2018, sia ai fini dei benefici premiali sia delle analisi del rischio di evasione. Pertanto, è possibile accedere ai benefici sia sulla base del punteggio sintetico di affidabilità conseguito nel 2019 sia attraverso la media aritmetica semplice dei punteggi Isa 2019 e 2018.

**NUOVE REGOLE
PER I PRESTITI
GARANTITI DI
€ 30.000**

- La legge di conversione del Decreto Liquidità (L. 40/2020) ha apportato modifiche ai prestiti garantiti dal Fondo per le Pmi. Infatti, l'importo massimo è ora pari a € 30.000, rimborsabile in 10 anni, e per calcolare l'importo garantibile è necessario fare riferimento al 25% del fatturato oppure al doppio della spesa salariale annua del beneficiario (sempre riferiti all'anno precedente). Inoltre, è stata prevista la possibilità di adeguare il finanziamento garantito alle nuove condizioni da parte di coloro i quali hanno già richiesto il finanziamento con le precedenti regole.

**NUOVA PROCEDURA
PER LIQUIDAZIONE
DEI RIMBORSI
FISCALI**

- L'Agenzia delle Entrate ha previsto una nuova procedura di liquidazione dei crediti fiscali. In particolare, la strada prioritaria diventa l'accredito diretto su conto corrente bancario o postale. In alternativa, se il cittadino non ha comunicato le coordinate bancarie al Fisco, la nuova procedura prevede l'emissione di un assegno vidimato delle Poste (stop ai vaglia della Banca d'Italia).
- Si segnala che il Decreto Rilancio prevede la possibilità di presentazione del modello 730/2020 senza sostituto d'imposta, che riguarda coloro che, a causa dell'emergenza sanitaria ed economica, rischiano di restare senza sostituto d'imposta. In questo caso è l'Agenzia delle Entrate che eroga direttamente le somme a credito.

**RESPONSABILITÀ
OMESSA
PRESENTAZIONE
DELLA
DICHIARAZIONE**

- La Corte di Cassazione ha affermato che non è sufficiente dare l'incarico a un professionista, per la presentazione della dichiarazione dei redditi, per evitare la responsabilità penale nel caso in cui non sia stata inviata la dichiarazione dallo stesso soggetto.
- È infatti necessario che si dimostri la corretta vigilanza del cliente e il comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.

**BANCAROTTA
ANCHE PER IL
COMMERCIALISTA
PER IL FALSO
IN BILANCIO**

- Scatta la bancarotta anche per il commercialista quando il bilancio falso consente alle società di ottenere liquidità dalle banche prima di fallire. Si configurano sia l'ipotesi impropria da reato societario sia quella societaria per effetto di operazioni dolose. E ciò perché il dolo nel concorso nel delitto proprio dell'amministratore sta nella consapevolezza di fornire un apporto che depaupera il patrimonio della società.

**DETRAZIONE IVA
PER BENI
ACQUISTATI PER
ESSERE DONATI**

- Con una modifica apportata all'art. 66 D.L. 18/2020, la L. 40/2020, di conversione del D.L. 23/2020, ha specificato che spetta la detrazione dell'Iva anche sui beni acquistati da imprese e professioni nel corso 2020 per donarli a enti pubblici e alle associazioni riconosciute, al fine di sostenere le azioni di contenimento dell'epidemia da Covid-19.

**PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO E ATTO
NATIVO DIGITALE**

- La Commissione tributaria provinciale di Parma ha sancito l'inammissibilità del ricorso scansionato depositato in via telematica nel fascicolo della Commissione tributaria, poiché è necessario che l'atto introduttivo sia un file nativo digitale e, quindi, in formato Pdf/A.

**Notizie in sintesi (segue)****TERMINI E MODALITÀ
DI TRASMISSIONE
DATI VENDITE A
DISTANZA DI BENI**

- La trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre a partire da quello di entrata in vigore dell'art. 13, c. 1 D.L. 34/2020. In sede di applicazione iniziale della normativa, è stato previsto che la prima trasmissione dei dati, così come la trasmissione dei dati relativi alle operazioni disciplinate dall'art. 11-bis D.L. 138/2018, avvenisse entro il 31.10.2019. Tuttavia, nel caso in cui, in ragione di problemi tecnici e operativi inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati, sia stato necessario sostituire o integrare le comunicazioni originarie al fine di includere correttamente i dati suddetti, non è applicabile, fino alla data del 1.06.2020, la disposizione di cui all'art. 13, c. 3 D.L. 34/2020, potendosi ritenere sussistenti le obiettive condizioni di incertezza in merito all'applicazione della normativa in commento.

**AUTORIZZAZIONE
EUROPEA
AL TAGLIO IRAP**

- La Commissione Europea, con comunicazione 19.03.2020 C(2020)1863, ha consentito il taglio dell'Irap, ma nel limite di € 800.000 per azienda, comprensivo anche di tutti gli altri bonus e incentivi concessi alla medesima azienda, come il credito per le locazioni e quello per la sanificazione dei locali. Inoltre, è richiesto che l'aiuto non sia concesso alle imprese che si trovavano in difficoltà al 31.12.2019.

**TERMINI
PERENTORI PER
LE CONTESTAZIONI
DELLA GUARDIA
DI FINANZA**

- La Corte d'appello di Bolzano ha stabilito che ove la Guardia di Finanza proceda, a seguito del medesimo accertamento, sia con contestazioni di carattere tributario sia con successive contestazioni in ordine alle condizioni di lavoro, il verbale in materia di lavoro, pena la sua invalidità, non potrà tardare oltre 90 giorni dal processo verbale di constatazione relativo ai rilievi fiscali.

**EFFICIENZA
ENERGETICA E
RISTRUTTURAZIONE
DEGLI EDIFICI**

- Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un decreto di recepimento della Direttiva (Ue) 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia e della Direttiva (Ue) 2012/27 sull'efficienza energetica. Le disposizioni mirano a: accelerare la ristrutturazione efficiente degli edifici esistenti; integrare le strategie di ristrutturazione a lungo termine per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050; promuovere l'uso delle tecnologie informatiche e intelligenti per garantire agli edifici di operare e consumare in modo efficiente; a dare impulso alla mobilità elettrica con l'integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici.

**SEMPLIFICAZIONI
IVA SERVIZI
ELETTRONICI
TRANSNAZIONALI**

- È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9.06.2020 n. 145 il D. Lgs. 1.06.2020, n. 45, in vigore dal 10.06.2020, di recepimento della Direttiva Ue n. 2017/2455 sulle semplificazioni Iva per i servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele radiodiffusione transnazionali. La principale novità riguarda l'introduzione della soglia di € 10.000,00, al di sotto della quale, in deroga alle regole speciali di territorialità, l'Iva è dovuta nel Paese di stabilimento del fornitore anziché nel Paese del consumatore, a condizione che il fornitore nazionale non abbia optato per la tassazione a destinazione nella relativa dichiarazione annuale Iva.

**DOPIA
IMPOSIZIONE IVA
PER VENDITE
TRANSFRONTALIERE**

- La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che, nel caso di vendite transfrontaliere via Internet, l'eventuale riscossione dell'Iva da parte di uno Stato membro non comporta l'impossibilità per un altro Paese membro di pretendere l'imposta sulla stessa operazione, inquadrandola diversamente.

**MEDIAZIONE
A DISTANZA**

- Alcuni tribunali hanno predisposto modelli di ordinanza ex art. 5, c. 2 D. Lgs. 28.2020, per avviare le parti alla mediazione senza udienza.
- È obbligatoria la partecipazione al primo incontro di persona e con l'assistenza di un avvocato; la delega al rappresentante è possibile solo per le persone giuridiche e i contitolari di un diritto.
- Il mancato esperimento della mediazione comporta l'improcedibilità della domanda.

**ADEGUAMENTO
DELLO STUDIO
PROFESSIONALE
ALL'EMERGENZA
COVID-19**

- L'Associazione degli studi legali associati ha elaborato un quaderno di approfondimento in cui ricorda gli obblighi che incombono sugli studi professionali per effetto dell'emergenza Covid-19, sollecitando la nomina di un comitato Covid o di un Covid manager. In particolare, gli studi professionali devono aggiornare il documento di valutazione dei rischi all'emergenza Covid-19, adottando un protocollo di sicurezza adeguato alla struttura per il contenimento del contagio e di prevenzione per il personale. Anche l'informativa Gdpr per il personale e i visitatori deve essere integrata al trattamento dei dati personali.

**NOTIFICA VIA PEC
DELLA MULTA
STRADALE**

- Il Ministero dell'Interno ha stabilito che la notifica via Pec delle multe stradali potrà essere legittimamente effettuata solamente se il destinatario è un professionista.

**PROROGA
DEI CERTIFICATI
DI CIRCOLAZIONE**

- L'Agenzia delle Dogane ha prorogato nuovamente di 30 giorni, rispetto alla data del 21.06.2020, il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED e ATR previdimati, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In questo modo, le imprese potranno valutare ulteriormente i vantaggi derivanti dall'acquisizione della qualifica di esportatore autorizzato.



APPROFONDIMENTO

Credito d'imposta su locazioni per riduzione del fatturato

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.**

Il nuovo credito d'imposta **non è cumulabile con il credito d'imposta** previsto dall'art. 65 D.L. 18/2020 **per botteghe e negozi**, in relazione alle medesime spese sostenute. Pertanto, per il canone di **marzo** non è possibile fruire di entrambi i crediti d'imposta. Tuttavia, la fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 65 D.L. 18/2020 in relazione al canone del mese di marzo, **non impedisce di beneficiare del nuovo credito d'imposta per i canoni dei mesi di aprile e maggio, in quanto riferito a diverse spese sostenute.**

Tavola riepilogativa

Confronto tra "bonus negozi" - "bonus canoni locazione"

	Bonus art. 65 D.L. 18/2020 ("negozi e botteghe")	Bonus art. 28 D.L. 34/2020 ("canoni di locazione")
Soggetti beneficiari	Esercenti attività d'impresa.	<ul style="list-style-type: none"> • Esercenti attività d'impresa. • Lavoratori autonomi. • Enti non commerciali. • ETS. • Enti religiosi civilmente riconosciuti.
Spese agevolabili	Canone di locazione marzo 2020 relativo a immobili C/1.	Canoni di locazione marzo, aprile, maggio, 2020 relativi ad immobili ad uso non abitativo ¹ .
Misura del credito d'imposta	60% del canone di locazione pagato.	60% dei canoni di locazione, leasing, concessione pagati ² .
Condizioni per la fruizione	Attività non rientranti tra quelle "essenziali".	<ul style="list-style-type: none"> • Ricavi o compensi 2019 non superiori a € 5.000.000. • Riduzione del fatturato o corrispettivi 2020 pari o almeno al 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Utilizzo	In compensazione tramite mod. F24 utilizzando il codice tributo "6914".	<ul style="list-style-type: none"> • Nel mod. Redditi 2021. • In compensazione tramite mod. F24 utilizzando il codice tributo "6920".
Cumulabilità	No.	No.
Credibilità a terzi	Sì.	Sì.
Note	¹ . Aprile, maggio, giugno per attività turistiche ricettive stagionali. ² . 30% per contratti a prestazioni complesse/affitto d'azienda.	



Trattamento Iva cessione mascherine e Dpi

La cessione delle mascherine, dei dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è **esente da Iva** fino alla fine dell'anno secondo le disposizioni del decreto Rilancio. A **partire dal 1.01.2021** tali cessioni sono assoggettate ad **aliquota Iva del 5%** secondo la Tabella A, parte II-bis, punto 1-ter.1, allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

CESSIONE MASCHERINE E ALTRI DISPOSITIVI

Le **cessioni di mascherine e altri dispositivi medici** effettuate **dal 19.05.2020 al 31.12.2020** sono, in via transitoria, **esenti Iva** con **diritto alla detrazione dell'imposta pagata** sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

Gli stessi beni, esenti fino al 31.12.2020, sono stati inseriti nella tabella Iva che fa riferimento **all'aliquota Iva del 5%, Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972** al punto 1-ter.1., applicabile **dal 1.01.2021**.

TRATTAMENTO AI FINI IVA

- Per le cessioni effettuate tra il 19.05 e il 31.12.2020:
 - si ritiene utile riportare la dicitura "**operazione esente Iva - Fattura emessa ai sensi dell'art. 124, c. 2 D.L. 19.05.2020, n. 34**";
 - la creazione di uno **specifico codice Iva** che riporti **Natura operazione N4 - esente** (in attesa di indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate);
 - è **consentita la detrazione Iva sull'acquisto**; pertanto, le operazioni non sono inerte nel calcolo del pro-rata.

Esempio

Fattura per cessione mascherine chirurgiche

ALFA SRL - P.IVA 2222222222 (IT)						
Regime fiscale: RF01 - Regime Ordinario						
Sede: VIA ROSSI, 20 - 00151 ROMA (RM - IT)						
Fattura Numero: 298 29.05.2020			Cessionario/committente BETA SRL - P.IVA 1111111111 (IT) Sede: VIA ROSSI, 12 - 10100 TORINO (TO - IT)			
Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sconto/Magg.	Ritenuta	I.V.A.	Importo
1 MASCHERINE CHIRURGICHE Natura: Esenti	10.000,00	0,40			0,00%	4.000,00
Dati di riepilogo						
Aliquota	Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Imponibile	Imposta	
0,00%				4.000,00	0,00	
Natura: Esenti						
Rif. Normativo: FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART. 124 C.2 DEL D.L. 34/2020						
Bollo	Tipo	Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 GIUGNO 2014 (ART. 6)			TOTALE	
	Importo	2,00			4.000,00 (EUR)	



STRUMENTI OPERATIVI

Scadenze fiscali fine giugno 2020

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali, facendo particolare attenzione alle scadenze sospese dal D.L. "Cura Italia".

Scadenza	Adempimento		Esecuzione	
16.06.2020	Iva mensile	Imposta a debito relativa al mese di maggio 2020.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Saldo Iva annuale	4° rata del saldo Iva, maggiorato degli interessi per contribuenti che hanno optato per versamento rateale da marzo.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Ritenute	• Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati del mese precedente.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		• Irpef sui redditi lavoro autonomo/provvigioni del mese precedente.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		• Addiz. Reg./comunale sui redditi da lavoro dipendente/assimilato del mese precedente.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		• Prestazioni derivanti da contratti d'appalto d'opera o servizi condomini (4%).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		• Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e di capitale o misto per gli associati "qualificati".	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Contributi Inps/Enpals mensili	Da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori dipendenti.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Contributi Inps Gestione Separata	• Committente: sui compensi corrisposti a maggio 2020. • Associante: sui compensi corrisposti a maggio 2020.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
Acconto Imu 2020	• Versamento della 1° rata dell'Imu dovuta per il 2020. • Il Comune potrebbe aver sospeso il pagamento (ad eccezione della quota di competenza dello Stato riferita agli immobili Cat. D).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
Estromissione agevolata	• 2° rata dell'imposta sostitutiva in relazione all'operazione di estromissione degli immobili delle imprese individuali posseduti alla data del 31.10.2018.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
25.06.2020	Intrastat	• Elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi relativi al mese precedente.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
30.06.2020	Mod. Redditi 2020 PF ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Termine entro il quale effettuare i versamenti senza maggiorazione relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - saldo 2019 e 1° acconto 2020 Irpef; - saldo 2019 di addizionale regionale Irpef; saldo 2019 e acconto 2020 di addizionale comunale Irpef; - Iva su maggiori ricavi/compensi per adeguamento ai risultati degli ISA; - saldo 2019 e 1° acconto 2020 imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari; - saldo 2019 e 1° acconto 2020 cedolare secca; - acconto 20% per i redditi a tassazione separata (quadro RM); - saldo 2019 e 1° acconto 2020 di Ivie e di Ivafe; - saldo 2019 e 1° acconto 2020 contributi Ivs e della Gestione separata Inps. • Saldo Iva 2019 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese/frazione di mese dal 16.04) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16.09.2020. 	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Mod. Redditi 2020 SC e ENC ¹ Soggetti con esercizio "solare" che hanno approvato il bilancio entro il 31.05.2020	<ul style="list-style-type: none"> • Termine entro il quale effettuare i versamenti senza maggiorazione relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - saldo 2019 e 1° acconto 2020 Ires; - saldo 2019 e 1° acconto 2020 maggiorazione Ires per le società di comodo; - Iva su maggiori ricavi/compensi per adeguamento ai risultati degli ISA. • Saldo Iva 2019 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese/frazione di mese dal 16.04) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16.09.2020. 	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

30 giugno 2020

**Scadenze fiscali fine giugno 2020 (segue)**

Scadenza	Adempimento		Esecuzione	
30.06.2020 (segue)	Mod. Redditi 2020 SP ¹	<ul style="list-style-type: none"> Termine entro il quale effettuare i versamenti senza maggiorazione relativi a Iva su maggiori ricavi/compensi per adeguamento ai risultati degli ISA. Saldo Iva 2019 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese/frazione di mese dal 16.04) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16.09.2020. 	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Mod. Irap 2020 ¹	<ul style="list-style-type: none"> Saldo 2019 e 1° acconto 2020 dell'Irap da parte di: <ul style="list-style-type: none"> soggetti Irpef; soggetti Ires; con ricavi/compensi superiori a € 250.000.000. altri soggetti quali: enti pubblici, banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione. 	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Diritto annuale C.C.I.A.A. ¹	• Diritto annuale dovuto per il 2020.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Rivalutazione beni di impresa	• 1 ^a o unica rata delle imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa ex L. 160/2019 nel bilancio 2019.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Rivalutazione quote e terreni	<ul style="list-style-type: none"> Imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno aderito alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2020. Rata dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.01.2018 ovvero alla data del 1.01.2019. 	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
30.06.2020 Ripresa adempimenti sospesi dal D.L. Cura Italia scadenti tra il 8.03.2020 e il 31.05.2020	LI.PE.	Liquidazioni del 1° trimestre 2020.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Esterometro	Operazioni effettuate nel 1° trimestre 2020.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Intrastat	Elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi relativi a febbraio, marzo e aprile 2020.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi relativi a febbraio, marzo e aprile 2020 degli enti non commerciali e agricoltori esonerati.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Mod. Iva 2020	Trasmissione telematica della Dichiarazione Iva 2020.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Mod. TR	Rimborso/compensazione del credito del 1° trimestre 2020.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Mod. CUPE	Consegna ai percipienti dei redditi di capitale corrisposti.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Redditi PF 2019	Trasmissione del modello relativo alle persone decedute tra il 1.07.2019 e il 31.10.2019.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Rendiconto annuale	Redazione del rendiconto annuale da parte di Onlus, OdV ed Ong.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Enasarco	Contributi Enasarco riferiti al 1° trimestre 2020, relativi agli agenti e rappresentanti.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Agevolazione caro gasolio	Trasmissione dell'istanza da parte degli autotrasportatori riferita ai consumi del 1° trimestre 2020.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Mod. EAS	Presentazione del modello EAS.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Iva Moss	Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel 1° trimestre 2020.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Cinque per mille	Dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2020 per enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche, iscritti dal 2020.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	

Nota¹

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, tenuti entro il 30.06.2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni Irap, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 D.L. 34/2020, effettuano i predetti versamenti entro il 20.07.2020 senza maggiorazione, ovvero dal 21.07 al 20.08.2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che adottano il regime dei minimi, il regime forfetario e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i requisiti indicati.

**CHECK LIST SCADENZE FISCALI GIUGNO (COMPILABILE)**



Contributo a fondo perduto

Il D.L. 34/2020 ha introdotto il contributo a fondo perduto. Dalla circolare n. 15/E/2020 emerge, poiché gli aiuti previsti dal D.L. 34/2020 non possono essere concessi alle imprese considerate in difficoltà alla data del 31.12.2019, che al contributo a fondo perduto non possono accedere la società di capitale che hanno perso più di metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite accumulate al 31.12.2019. La definizione di impresa in difficoltà fa riferimento all'art. 2, punto 18 del Regolamento Ue n. 651/2014, che richiama le società per azioni e le società a responsabilità limitata che abbiano, appunto, perso più di metà del capitale sociale. Da tale limitazione sono escluse le Pmi sotto forma di società di capitale che si sono costituite da meno di 3 anni. Sono attratte dalla normativa in questione anche le società di persone.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	Beneficio	Contributo a fondo perduto al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"
	Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> Soggetti titolari di partita IVA che: <ul style="list-style-type: none"> esercitano attività d'impresa esercitano attività di lavoro autonomo sono titolari di reddito agrario.
	Erogazione	<ul style="list-style-type: none"> L'erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell'IBAN intestato al richiedente. Contestualmente all'accoglimento dell'istanza per la richiesta del contributo, l'Agenzia emette il mandato di pagamento.
REQUISITI	Primo requisito	<ul style="list-style-type: none"> I ricavi o i compensi dell'anno 2019 non devono essere superiori a 5 milioni di euro. Per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali titolari di reddito agrario, si fa riferimento al volume d'affari 2019. Per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali titolari di reddito agrario, si fa riferimento al volume d'affari 2019.
	Secondo requisito	<ul style="list-style-type: none"> Uno tra i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> ammontare del fatturato e dei corrispettivi (con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione) del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'analogo ammontare del mese di aprile 2019; inizio dell'attività a partire dal 1.01.2019 domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31.01.2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).
DETERMINAZIONE CONTRIBUTO SPETTANTE	Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> La differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e l'analogo ammontare di aprile 2019 deve essere moltiplicata per: <ul style="list-style-type: none"> 20%, se ricavi/compensi 2019 fino a € 400.000; 15%, se ricavi/compensi 2019 superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000; 10%, se ricavi/compensi 2019 superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000. <p>Il contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</p>
	Casi particolari di calcolo	<ol style="list-style-type: none"> Soggetti con inizio attività tra gennaio e aprile 2019 o soggetti con domicilio fiscale o sede operativa in Comune colpito da calamità in corso al 31.01: <ul style="list-style-type: none"> se la differenza tra fatturato e corrispettivi aprile 2020 e fatturato e corrispettivi aprile 2019 è negativa → differenza moltiplicata per la percentuale; se la predetta differenza è pari a zero o positiva → contributo minimo. Soggetti con inizio attività da maggio 2019 → contributo minimo.
	Esclusione da tassazione	<ul style="list-style-type: none"> Il contributo a fondo perduto è escluso: <ul style="list-style-type: none"> dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell'Irap dal calcolo del rapporto per la deducibilità dei componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

**Contributo a fondo perduto (segue)**

PRESENTAZIONE ISTANZE	Contenuto dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> • L'istanza deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> - il codice fiscale del richiedente e dell'eventuale rappresentante; - il codice fiscale dell'eventuale intermediario che la presenta; - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti; - nel caso di contributo richiesto superiore a € 150.000, l'autocertificazione di regolarità antimafia; - l'IBAN del c/c intestato al soggetto richiedente.
	Delega agli intermediari	<ul style="list-style-type: none"> • Possono presentare l'istanza, per conto del richiedente, gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni che, alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> - sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente; - sono in possesso della delega "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici" (portale Fatture e Corrispettivi); - dichiarano, nell'istanza, di essere stati appositamente delegati dal richiedente.
	Periodo e modalità di presentazione	<ul style="list-style-type: none"> • L'istanza può essere presentata a partire dal 15.06.2020 e non oltre il 24.08.2020 (per gli eredi che proseguono l'attività dei soggetti deceduti, il periodo di presentazione è 25.06-24.08.2020). L'istanza deve essere presentata in via telematica mediante: <ul style="list-style-type: none"> - apposita procedura web nel portale Fatture e corrispettivi del sito web dell'Agenzia; - apposito software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico. <p>Solo nel caso di contributo superiore a € 150.000, va presentata via PEC con firma digitale.</p>
ANTIMAFIA	Auto-certificazione	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di importo del contributo richiesto superiore a € 150.000, il richiedente deve rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestando alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> - di essere iscritto nell'elenco dei fornitori non soggetti a infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 c. 52 L. 190/2012; - che né lui né alcuno dei soggetti sottoposti a verifica antimafia (tassativamente elencati nell'istanza) si trovano nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011.
	Controlli	<ul style="list-style-type: none"> • I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati, indipendentemente dagli importi, sono trasmesse - sulla base di apposito protocollo - dall'Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest'ultima. • Sia per i contributi di importo inferiore che per quelli di importo superiore a € 150.000, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.
RICEVUTE	Elaborazione delle istanze	<ul style="list-style-type: none"> • Per ogni istanza elaborata sono messe a disposizione due ricevute: <ul style="list-style-type: none"> - 1° ricevuta, che attesta solo la «presa in carico» dell'istanza; - 2° ricevuta, che attesta l'«accoglimento» e il mandato di pagamento del contributo. <p>Se l'istanza non supera i controlli viene rilasciata una ricevuta di scarto.</p> <p>Tutte le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza, nella sua area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.</p>
	Istanza sostitutiva e di rinuncia	<ul style="list-style-type: none"> • È possibile inviare una nuova istanza, che sostituisce quelle precedenti, se: <ul style="list-style-type: none"> - nessuna di quelle inviate in precedenza ha già ottenuto la ricevuta di accoglimento; - i precedenti invii sono stati scartati. <p>È possibile inviare un'istanza di rinuncia totale al contributo; tale istanza può essere trasmessa anche successivamente al 13.08.2020.</p>
CONTROLLI E SANZIONI		<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate effettua controlli sul contributo a fondo perduto sulla base dei poteri e delle disposizioni in materia di accertamento. • Nel caso di indebita percezione del contributo, il soggetto percettore può restituirlo spontaneamente con i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso. <p>Qualora il contributo erogato sia in tutto o in parte non spettante, si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sanzione dal 100% al 200%; - la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni. <p>Nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla regolarità antimafia mendace o incompleta, si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pena della reclusione da 2 a 6 anni; - la confisca di beni e denaro.

**Check list contributo a fondo perduto**

Si fornisce una scheda di raccolta dati al fine di facilitare l'inoltro dell'istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto, ai sensi dell'art. 25 D.L. 19.05.2020, n. 34 (Decreto Rilancio).

Azienda	
Codice fiscale	Cod. attività
Inizio attività	<input type="checkbox"/> Erede che prosegue l'attività
Legale rappresentante	
Codice fiscale	
IBAN	L'iban del conto su cui accreditare la somma deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.

Primo requisito

Modello dichiarativo	Ricavi/compensi	Regime	Campi di riferimento
Persone fisiche (PF)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi	---	RE2, col. 2
		Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014
	Regime D.L. 98/2011		LM2
Società di Persone (SP)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi	---	RE2
Società di Capitali (SC)	Ricavi	---	RS107, col. 2
Enti Non Commerciali (ENC)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 Tuir	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi	---	RE2

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre fare riferimento all'ammontare del volume d'affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (periodo d'imposta 2019): anche in questo caso, per evitare errori, si fa riferimento all'importo da riportare nel campo VE50 della predetta dichiarazione Iva.

Secondo requisito

Fascia ricavi 2019			Aliquota
1 ^a	0 - 400.000		20%
2 ^a	400.001 - 999.999		15%
3 ^a	1.000.000 - 5.000.000		10%

Fatturato/corrispettivi	Aprile 2019	
	Aprile 2020	

 Calcolo ordinario

Differenza fatturato aprile (2020 - 2019) ≥ 1/3 fatturato aprile 2019

↓

Contributo x % =



Check list contributo a fondo perduto (segue)

Casi particolari

Soggetti che hanno iniziato l'attività tra gennaio e aprile 2019

Soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31.01.2020

Soggetti che hanno iniziato l'attività da maggio 2019.

⇒

- Se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l'importo minimo del contributo.

- Se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta l'importo minimo del contributo.

⇒

- Spetta l'importo minimo del contributo

Contributi superiori a € 150.000

- Il richiedente (o il suo rappresentante legale, in caso di soggetto richiedente diverso da persona fisica ovvero in caso di minore/interdetto) deve compilare e sottoscrivere anche il quadro A del modello.
- In particolare, deve dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, c. 52 L. 190/2012 - per le categorie di operatori economici ivi previste) o di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011, nonché che nel quadro A del modello sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 D. Lgs. 159/2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostative di cui al medesimo art. 67 D. Lgs. 159/2011.

Verifica cumulabilità con bonus € 600,00

Sì

No

La cumulabilità tra bonus € 600,00 e contributo a fondo perduto è possibile soltanto per artigiani e commercianti, ossia soggetti iscritti alla gestione Ago presso l'Inps.

Il sottoscritto dichiara di non rientrare nelle cause di esclusione dalla richiesta del contributo sotto riportate:

- soggetto la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
- soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020, con l'eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell'attività dei deceduti;
- enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir;
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir;
- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali);
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del D.L. 17.03.2020, n. 18 (Cura Italia).

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma)

Il sottoscritto solleva lo Studio da ogni responsabilità per eventuali soprattasse, pene pecuniarie e interessi in caso di disconoscimento del contributo e conferisce l'incarico alla presentazione dell'istanza di richiesta del contributo a fondo perduto, ai sensi del D.L. 19.05.2020, n. 34.

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma)



CHECK LIST CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (COMPILABILE)

**Indennità Inps Covid-19 maggio 2020**

È attivo il servizio online per la presentazione delle domande per l'indennità Covid-19 relativa al mese di maggio 2020. La misura straordinaria di sostegno è stata introdotta dal Decreto Rilancio per supportare i lavoratori in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il beneficio economico, erogato dall'Inps, non concorre alla formazione di reddito ed è riconosciuto, in particolare, anche ai liberi professionisti con partita Iva, iscritti alla gestione separata, compresi partecipanti a studi associati/società semplice.

Tavola riepilogativa**Termini presentazione domande per tipo di indennità**

Indennità	Marzo	Aprile	Maggio
Liberi professionisti e partecipanti a studi associati/società semplice	Unica domanda entro il 3.06		Nuova domanda
Collaborazione coordinata e continuativa	Unica domanda entro il 3.06		Nuova domanda se non già beneficiari di marzo e aprile
Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago	Unica domanda entro il 3.06		---
Lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali	Unica domanda entro il 3.06		Nuova domanda se non già beneficiari di marzo e aprile
Lavoratori agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali	Unica domanda entro il 3.06		---
Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a € 50.000	Domanda entro il 3.06	Nuova domanda se non già presentata per il mese di marzo.	
Lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati i nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a € 35.000	---	Unica domanda	
Lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali	Unica domanda		
Lavoratori intermittenti	Unica domanda		
Lavoratori con contratto di lavoro autonomo occasionale	Unica domanda		
Incaricati delle vendite al domicilio	Unica domanda		
Lavoratori in somministrazione (impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali)	---	Unica domanda	
Nota bene	Ad eccezione dei liberi professionisti, per coloro che hanno già richiesto l'indennità per il mese di marzo , in caso di accoglimento sarà rinnovata automaticamente per i mesi di aprile e maggio (ove previsto) senza necessità di presentare nuova domanda.		



Check list investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria per la compilazione del quadro RW

Si propone una check list per la raccolta dei dati inerenti alla compilazione del quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche 2020, in merito alla disciplina del "monitoraggio" fiscale. La novità principale del quadro RW riguarda i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera e che hanno trasferito la residenza nel Mezzogiorno, i quali non saranno tenuti agli obblighi di dichiarazione per i periodi in cui è valida l'opzione (art. 1, c. 274 L. 145/2018).

Nominativo	Verdi Antonio	Anno	2019
-------------------	---------------	-------------	------

Investimenti

Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.

- A titolo esemplificativo devono essere indicati:
 - gli immobili situati all'estero o i diritti reali immobiliari (esempio: usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (esempio: comproprietà o multiproprietà);¹
 - gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori dal territorio dello Stato;
 - le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

Nota bene Queste attività devono essere sempre indicate nel quadro RW indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta.

Nota¹ Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (art. 7-quater, c. 23 D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. 1.12.2016, n. 225).

Attività estere di natura finanziaria

Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

- A titolo esemplificativo, devono essere indicate:
 - attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti;
 - contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti;
 - contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
 - metalli preziosi detenuti all'estero;
 - diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
 - forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge.

Nota bene Queste attività devono essere sempre indicate, in quanto produttive, di per sé, di redditi di fonte estera imponibili in Italia. Sono esclusi dall'obbligo solo i depositi per i conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta **non sia superiore a € 15.000,00**.

Tipologia		c/c Suisse Bank					
Titolo di possesso ¹	Soggetto particolare ²	Codice individuazione bene ³	Stato estero	Quota di possesso	Criterio determinazione valore ⁴	Valore iniziale	Valore finale
1	/	1	071	100%	2	30.000,00	30.200,00
Valore massimo c/c Paesi non collaborativi	Giorni detenzione per IVAFE	Mesi possesso per IVIE	Detrazione per abitazione principale	Solo monitoraggio (no IVIE o IVAFE)	Quadri reddituali connessi ⁵	Quota partecipazione titolare effettivo e codice fiscale del soggetto	Codice fiscale contitolari
/	365	/	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>	/	/	/

Tipologia		Immobile in Svizzera a disposizione (comproprietà con fratello)					
Titolo di possesso ¹	Soggetto particolare ²	Codice individuazione bene ³	Stato estero	Quota di possesso	Criterio determinazione valore ⁴	Valore iniziale	Valore finale
1	/	15	071	50%	4	250.000,00	250.000,00
Valore massimo c/c Paesi non collaborativi	Giorni detenzione per IVAFE	Mesi possesso per IVIE	Detrazione per abitazione principale	Solo monitoraggio (no IVIE o IVAFE)	Quadri reddituali connessi ⁵	Quota partecipazione titolare effettivo e codice fiscale del soggetto	Codice fiscale contitolari
/	/	12	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>	/	/	VRDLSN65A18E897E



Check list investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria per la compilazione del quadro RW (segue)

Tipologia								
Titolo di possesso ¹	Soggetto particolare ²	Codice individuazione bene ³		Stato estero	Quota di possesso	Criterio determinazione valore ⁴	Valore iniziale	Valore finale
Valore massimo c/c Paesi non collaborativi	Giorni detenzione per IVAFE	Mesi possesso per IVIE	Detrazione per abitazione principale	Solo monitoraggio (no IVIE o IVAFE)	Quadri reddituali connessi ⁵	Quota partecipazione titolare effettivo e codice fiscale del soggetto	Codice fiscale contitolari	
			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>				

(1) Tabella codici titolo di possesso	1. Proprietà. 2. Usufrutto.	3. Nuda proprietà. 4. Altro (diritto reale, beneficiario di trust, ecc.).	
(2) Tabella codici soggetto particolare	1. Contribuente soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente.	2. Contribuente titolare effettivo (possesso del 25% più uno del capitale sociale o diritti di voto nella società) delle attività detenute per il tramite di soggetti esteri.	
(3) Tabella codici individuazione bene	1. Conti correnti e depositi esteri. 2. Partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti. 3. Obbligazioni estere e titoli similari. 4. Titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti. 5. Valute estere da depositi e conti correnti. 6. Titoli pubblici italiani emessi all'estero. 7. Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti. 8. Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione. 9. Contratti derivati e altri rapporti finanziari conclusi fuori del territorio dello Stato.	10. Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'Estero. 11. Partecipazioni patrimonio di trust, fondazioni o altre entità giuridiche diverse dalle società. 12. Forme di previdenza gestite da soggetti esteri. 13. Altri strumenti finanziari anche di natura non partecipativa. 14. Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali. 15. Beni immobili. 16. Beni mobili registrati (es.: yacht e auto di lusso) 17. Opere d'arte e gioielli. 18. Altri beni patrimoniali. 19. Immobile estero adibito ad abitazione principale. 20. Conto deposito titoli all'estero.	
(4) Tabella codici criterio determinazione valore	Attività finanziarie		
	1. Valore di mercato al 31.12. 2. Valore nominale (in mancanza del valore di mercato). 3. Valore di rimborso (in mancanza del valore nominale). 4. Costo di acquisto (in mancanza degli altri valori).	Attività patrimoniali	
	4. Costo di acquisto. 1. Valore di mercato (in mancanza del costo di acquisto). 5. Valore catastale per immobili Ue o See (in mancanza di costo di acquisto, ovvero valore di mercato). 6. Valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti (solo immobili acquisiti per successione o donazione).		
(5) Tabella codici criterio determinazione valore	<ul style="list-style-type: none"> • “1” per segnalare la compilazione del quadro RL (per esempio al fine di indicare dividendi derivanti da partecipazioni qualificate o i canoni di locazione di un immobile). • “2” per segnalare la compilazione del quadro RM (per esempio al fine di indicare interessi derivanti da obbligazioni o conti correnti o dividendi da partecipazioni non qualificate). • “3” per segnalare la compilazione del quadro RT (per esempio al fine di dichiarare i capital gain derivanti dalla cessione di azioni). • “4” per segnalare la compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT (per esempio in caso di monitoraggio “accorpato” dei dossier titoli). • “5” nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari saranno percepiti in un successivo periodo d'imposta ovvero se i citati prodotti finanziari sono infruttiferi. 		

Il sottoscritto **Antonio Verdi** dichiara di avere comunicato allo Studio **Giovanni Bianchi** i dati relativi a tutti i beni posseduti all'estero e di non possederne altri utili al fine della redazione della dichiarazione per l'anno 2019; dichiara, altresì, di avere preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

31.05.2020

(Data)

Giovanni Bianchi

(Firma interna)

Antonio Verdi

(Firma cliente)



CHECK LIST INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA PER COMPILAZIONE QUADRO RW (COMPILABILE)



Check list contratto di locazione immobili

Si propone una scheda di raccolta dati relativi ai canoni percepiti per la locazione di immobili.

CANONE DI COMPETENZA ANNO		2019		
PROPRIETÀ FABBRICATO	Nome	Luigi		
	Cognome/Ragione sociale	Verdi		
	Via	Via Milano, n. 18		
	Comune	46042 Castel Goffredo (MN)		
DATI FABBRICATO	Comune	Castel Goffredo (MN)		
	Via e numero civico	Via Avis, 20		
	Dati immobile	Foglio 21	Mappale 172	Sub 1
	Dati pertinenza	Foglio 21	Mappale 172	Sub 5
	Categoria catastale	Immobilie	A3	Classe 2
		Pertinenza	C6	Classe 5
	Rendita catastale	Immobilie	€ 174,56	
Pertinenza		€ 18,59		
CONDUTTORE	Nome	Katia		
	Cognome/Ragione sociale	Viola		
	Residente presso l'immobile locato:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Via			
	Comune			
DATI CONTRATTO	Inizio contratto	1.04.2012		<input type="checkbox"/> Locazione breve <input checked="" type="checkbox"/> Opzione cedolare secca dal 1.04.2019
	Fine contratto	31.03.2020 (4 + 4)		
	Uso	Civile abitazione		

Periodo			Importo a tassazione ordinaria	Importo a tassazione sostitutiva
Gennaio	<input type="checkbox"/> Aumento Istat	Canone percepito <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€ 460,00	€
Febbraio	<input type="checkbox"/> Aumento Istat	Canone percepito <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€ 460,00	€
Marzo	<input type="checkbox"/> Aumento Istat	Canone percepito <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€ 460,00	€
Aprile	<input type="checkbox"/> Aumento Istat	Canone percepito <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€	€ 460,00
Maggio	<input type="checkbox"/> Aumento Istat	Canone percepito <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€	€ 460,00
Giugno	<input type="checkbox"/> Aumento Istat	Canone percepito <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€	€ 460,00
Luglio	<input type="checkbox"/> Aumento Istat	Canone percepito <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€	€ 460,00
Agosto	<input type="checkbox"/> Aumento Istat	Canone percepito <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€	€ 460,00
Settembre	<input type="checkbox"/> Aumento Istat	Canone percepito <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€	€ 460,00
Ottobre	<input type="checkbox"/> Aumento Istat	Canone percepito <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€	€ 460,00
Novembre	<input type="checkbox"/> Aumento Istat	Canone percepito <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€	€ 460,00
Dicembre	<input type="checkbox"/> Aumento Istat	Canone percepito <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€	€ 460,00
Totale canone di locazione			€ 1.380,00	€ 4.140,00

Sfratto - esecutivo dal:

Sfratto - procedure in corso dal:

Il sottoscritto dichiara di aver comunicato allo Studio Bianchi Giulio i dati relativi a tutti i contratti di locazione e di non possederne altri utili al fine della redazione della dichiarazione per l'anno 2019, nonché di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2013 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

.....
31.12.2019
Data

.....
Rossi Paola
Firma interna

.....
Verdi Luigi
Firma cliente



[CHECK LIST CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI \(COMPILABILE\)](#)



Riapertura dei ratei, risconti e delle rimanenze

I costi e i ricavi sospesi o anticipati in un esercizio tramite la tecnica contabile dei ratei e risconti devono incidere sul risultato dell'esercizio successivo. A tal fine, pertanto, i ratei e i risconti devono essere riaperti nella contabilità dell'esercizio successivo e girati ai rispettivi conti di costo e ricavo al momento della loro manifestazione finanziaria (ovvero all'inizio del periodo d'esercizio).

Le rimanenze finali di un periodo costituiscono le rimanenze iniziali del periodo successivo: ne consegue che le rimanenze finali devono essere girate contabilmente nell'esercizio successivo al conto rimanenze iniziali.

Esempio n. 1

Giroconto ratei

P E	E C 17 E B 8	• Prima soluzione				
			1.01.n+1			
		Ratei passivi	a	Diversi		6.500,00
			a	Interessi passivi su mutui	5.000,00	
			a	Locazioni per la produzione	1.500,00	
		<i>Destinazione ratei passivi.</i>				
P E E C 17	P C IV 1	• Seconda soluzione				
			31.01.n+1			
		Diversi	a	Banca c/c		10.000,00
		Ratei passivi		5.000,00		
		Interessi passivi su mutui		5.000,00		
		<i>Pagamento interessi passivi su mutuo, rata posticipata bimestrale.</i>				
P E E B 8	P C IV 1		31.03.n+1			
		Diversi	a	Banca c/c		3.000,00
		Ratei passivi			1.500,00	
		Locazioni per la produzione		1.500,00		
		<i>Pagamento canone di locazione semestrale posticipato.</i>				

Esempio n. 2

Giroconto risconti

E B 7 E B 8 E B 8	P D		30.04.n+1			
		Diversi	a	Risconti attivi		7.000,00
		Spese di assicurazione			2.500,00	
		Locazioni per la vendita		1.500,00		
		Canoni di leasing per la produzione		3.000,00		
		<i>Destinazione risconti attivi.</i>				

Esempio n. 3

Giroconto esistenze iniziali di magazzino

E B 11 E A 2	P C I 4 P C I 4		30.04.n+1			
		Diversi	a	Diversi		14.000,00
		Merci c/esistenze iniziali			8.000,00	
		Prodotti finiti c/esistenze iniziali		6.000,00		
			a	Merci	8.000,00	
			a	Prodotti finiti	6.000,00	
		<i>Giroconto esistenze iniziali di magazzino.</i>				



Riapertura dei conti fatture da emettere e da ricevere

Le scritture di riapertura comprendono l'apertura dei conti patrimoniali. Tra questi rientrano le voci utilizzate nell'esercizio precedente per imputare, in base al principio di competenza economica, i costi e i ricavi rappresentati dai beni già ricevuti o già consegnati per i quali non è stata ancora emessa la relativa fattura. Le voci "Fornitori c/fatture da ricevere" e "Clienti c/fatture da emettere" sono chiuse contabilmente al momento della ricezione o emissione della fattura: si utilizzano tali conti, in luogo di quelli riferibili al relativo costo o ricavo derivante dall'operazione, già imputato nell'esercizio precedente in base al momento di trasferimento del titolo di proprietà dei beni. Solo l'eventuale differenza tra i dati rilevati alla chiusura dell'esercizio e i dati della fattura genera un componente di reddito positivo o negativo. Se, invece, i due valori coincidono, si genera una variazione numeraria che non produce effetti sulla formazione del risultato economico di periodo.

Esempio n. 1

Giroconto "fornitori per fatture da ricevere"

E B 6 P C II 5 bis	P D 7	• Prima soluzione			
			31.01.n+1		
		Diversi	a	Fornitore Bianchi	
		Merci c/acquisti			1.000,00
		IVA c/acquisti			220,00
		<i>Registrata fattura n. 20 Bianchi Luigi.</i>			
			31.01.n+1		
P D 7	E B 6	Fornitori per fatture da ricevere	a	Merci c/acquisti	1.000,00
		<i>Giroconto fornitori per fatture da ricevere.</i>			
		• Seconda soluzione			
			31.01. n+1		
P D 7	P D 7	Diversi	a	Fornitore Bianchi	1.220,00
		Fornitori per fatture da ricevere			
		IVA c/acquisti			1.000,00
		<i>Registrata fattura n. 20 Bianchi Luigi.</i>			220,00

Esempio n. 2

Giroconto "clienti per fatture da emettere"

P C II 1	P C II 1 P D 12	• Prestazione di servizi			
			3.01.n+1		
		Cliente Verdi	a	Diversi	
			a	Clienti per fatture da emettere	1.000,00
			a	IVA c/vendite	220,00
		<i>Registrata fattura n. 6 Verdi Mario.</i>			
		• Cessione di beni (IVA su vendite già rilevata nell'anno precedente)			
			3.01. n+1		
P C II 1	P C II 1	Cliente Rossi	a	Clienti per fatture da emettere	2.440,00
		<i>Registrata fattura di vendita n. 7 Paolo Rossi.</i>			



NON SOLO IMPRESA

Dichiarazione precompilata

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, sul proprio sito internet, la dichiarazione precompilata, sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello Redditi. Si tratta di una vera e propria dichiarazione dei redditi nella quale l'Agenzia ha già inserito i dati su redditi, ritenute, versamenti e numerose spese detraibili o deducibili. Il contribuente deve verificare se i dati inseriti sono corretti. Quindi, a seconda dei casi, può:

- accettare la dichiarazione (solo se si sceglie il modello 730) senza fare modifiche;
- rettificare i dati non corretti;
- integrare la dichiarazione per inserire, per esempio, altre spese deducibili o detraibili non presenti;
- inviare la dichiarazione direttamente all'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia ha reso disponibile sul proprio sito Internet una guida alla dichiarazione precompilata, fornendo tutte le indicazioni necessarie per la sua gestione.

5 maggio	<ul style="list-style-type: none"> • Primo giorno per l'accesso alla dichiarazione precompilata 2020.
14 maggio	<ul style="list-style-type: none"> • Da questa data è possibile: <ul style="list-style-type: none"> - accettare, modificare e inviare all'Agenzia delle entrate la dichiarazione 730 precompilata, direttamente tramite l'applicazione web; - utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E; - modificare il modello Redditi precompilato.
19 maggio	<ul style="list-style-type: none"> • Primo giorno per l'invio del modello Redditi precompilato.
25 maggio	<ul style="list-style-type: none"> • Da questa data è possibile: <ul style="list-style-type: none"> - inviare il modello Redditi aggiuntivo del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM, RT e RW; - inviare il modello Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato; - annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l'applicazione web (l'annullamento può essere fatto solo una volta ed entro il 22.06).
22 giugno	<ul style="list-style-type: none"> • Ultimo giorno per annullare tramite l'applicativo web il 730 già inviato.
30 giugno	<ul style="list-style-type: none"> • Per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi, scade il termine per versare il saldo e il primo acconto.
30 luglio	<ul style="list-style-type: none"> • Per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi, scade il termine per versare, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse, il saldo e il primo acconto.
30 settembre	<ul style="list-style-type: none"> • Scade il termine per: <ul style="list-style-type: none"> - presentare il 730 precompilato all'Agenzia delle entrate direttamente tramite l'applicazione web; - comunicare al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore.
26 ottobre	<ul style="list-style-type: none"> • Scade il termine per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo (la presentazione è possibile solo se l'integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata).
10 novembre	<ul style="list-style-type: none"> • Ultimo giorno per presentare all'Agenzia delle entrate il 730 correttivo (di tipo 2) direttamente tramite l'applicazione web.
30 novembre	<ul style="list-style-type: none"> • Scade il termine per: <ul style="list-style-type: none"> - presentare il modello Redditi precompilato; - inviare il modello Redditi correttivo del 730; - versare il secondo o unico acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi.

30 giugno 2020

**Check list crediti d'imposta concessi a favore delle imprese**

Si propone una check list per la corretta gestione nel quadro RU del modello Redditi dei principali crediti d'imposta concessi a favore delle imprese.

Contribuente		Anno							
Crediti d'imposta comuni nei Mod. Redditi PF – SP – SC – ENC									
Credito	Sez.	Codice	Sussistenza		Documenti		Verifica limiti utilizzo	Verifica limite compensaz. interna	Verifica eccedenza
			Sì	No	Sì	No			
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica	I	01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Esercenti sale cinematografiche	I	02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Incentivi occupazionali	I	03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Esercizio di servizio taxi	I	05 ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Investimenti in agricoltura	I	09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Investimenti ex art. 8 L. 388/2000	I	VS ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Investimenti ex art. 10 D.L. 138/2002	I	TS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Incentivi per la ricerca scientifica	I	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Veicoli elettrici, a metano o GPL	I	20 ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Assunzione lavoratori detenuti	I	24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Mezzi antincendio e autoambulanze	I	28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Software per farmacie	I	34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Rottamazione autoveicoli per il trasporto promiscuo	I	41 ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Acquisto e rottamazione autovetture e autoveicoli	I	42 ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Acquisto e rottamazione autocarri	I	43 ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Acquisto veicoli ecologici	I	44 ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Acquisto e rottamazione motocicli	I	45 ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Promozione pubblicit. imprese agricole	I	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Ricerca e sviluppo	I	49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Agricoltura 2007 ex art. 1, c. 1075 L. 296/2006	I	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Imprese di autotrasporto merci	I	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Misure sicurezza PMI	I	53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Misure sicurezza rivenditori generi monopolio	I	54 ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Incremento occupazionale	I	55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Rottamazione autoveicoli 2008	I	57 ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Acquisto e rottamazione motocicli 2008	I	58 ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Acquisto e rottamazione autovetture e autoveicoli 2008	I	59 ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Acquisto e rottamazione autocarri 2008	I	60 ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Tassa automobilistica autotrasportatori	I	63	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Sostituzione veicoli per trasporto promiscuo 2009	I	69 ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Sostituzione autoveicoli e autocaravan 2009	I	70 ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Acquisto autovetture a gas metano, idrogeno o con alimentazione elettrica 2009	I	71 ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Acquisto autocarri alimentati a gas metano 2009	I	72 ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Sostituz. motocicli e ciclomotori 2009	I	73 ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Tassa automobilistica autotrasportatori 2009	I	74	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Mezzi pesanti autotrasportatori	I	75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Tassa automobilistica autotrasportatori 2010	I	77	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Ricerca scientifica ex art. 1 D.L. 70/2011	I	81	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Nota¹	Non previsti per il modello Redditi ENC.								

**Check list crediti d'imposta concessi a favore delle imprese (segue)****Crediti d'imposta comuni nei Mod. Redditi PF – SP – SC – ENC (segue)**

Credito	Sez.	Codice	Sussistenza		Documenti		Verifica limiti utilizzo	Verifica limite compensaz. interna	Verifica eccedenza
			Sì	No	Sì	No			
Incentivi per sostituzione veicoli	I	85 ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Nuove assunzioni di personale altamente qualificato	I	86	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Ricostruzione imprese e lavoratori autonomi (sisma maggio 2012)	I	87	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Promozione sistema musicale italiano	I	93	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Art bonus	I	A3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Restauro sale cinematografiche	I	A4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Digitalizzazione esercizi ricettivi	I	A5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Riqualificazione strutture ricettive turistico-alberghiere	I	A6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Commercio elettronico e nuovi prodotti (settore agricolo, pesca e acquacoltura)	I	A7 A8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Investimenti in beni strumentali nuovi	I	A9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Caro petrolio	II	23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, c. 271 L. 296/2006	I	62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Bonifiche siti di interesse nazionale	I	96	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Altri crediti d'imposta (importi residui crediti non più vigenti)	V	99	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Beni capitali e iniziative di formazione professionale per autotrasportatori	I	B2 B3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Ricerca e sviluppo L. 190/2014	I	B9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Negoziante arbitrato	I	C2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Sostituzione di autocarri L. 208/2015	I	C3 ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Investimenti in beni strumentali nuovi L. 208/2015	I	C4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Acquisto di strumenti musicali	I	C5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
School bonus	I	C7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Bonifica dell'amianto	I	C8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Adeguamento tecnologico trasmissione dati Iva	I	D1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Produzione opere cinematografiche ex art. 15 L. 220/2016	I	D2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi L. 220/2016	I	D3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo L. 220/2016	I	D4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Distribuzione cinematografica e audiovisiva L. 220/2016	I	D5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Imprese di esercizio cinematografico L.220/2016	I	D6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Potenziamento offerta cinematografica	I	D7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Produzione opere tv e web	I	D8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Investimenti beni strumentali/sisma Centro-Italia	I	E3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Investimenti pubblicitari	I	E4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Investimenti beni strumentali/ZES	I	E5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Esercenti librerie	I	E9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Sport-bonus	I	F2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Esercenti impianti distribuz. carburante	I	F3 ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Formazione 4.0	I, IV	F7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Adeguamento tecnologico invio corrispettivi	I	F9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Tax credit edicole	I	G1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Ecobonus veicoli elettrici e ibridi	I	G2 ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Ecobonus motocicli elettrici e ibridi	I	G3 ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Bonus bonifica ambientale	I	G5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Bonus tv rivenditori	I	G6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Partecipazione di Pmi a fiere	I	H2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Nota¹

Non previsti per il modello Redditi ENC.

30 giugno 2020

**Check list crediti d'imposta concessi a favore delle imprese (segue)**

Crediti d'imposta riservati al Mod. Redditi PF									
Credito	Sez.	Codice	Sussistenza		Documenti		Verifica limiti utilizzo	Verifica limite compensaz. interna	Verifica eccedenza
			Sì	No	Sì	No			
Regimi fiscali agevolati	I	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Crediti d'imposta riservati al Mod. Redditi SC - ENC									
Credito	Sez.	Codice	Sussistenza		Documenti		Verifica limiti utilizzo	Verifica limite compensaz. interna	Verifica eccedenza
			Sì	No	Sì	No			
Giovani calciatori	I	06 ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Indennità di mediazione	I	78	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Trasformazione attività per imposte anticipate	I	80 ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Finanziamenti agevolativi ricostruzione (sisma maggio 2012)	I	88 ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Finanziamento pagamento tributi (sisma maggio 2012) - banche	I	89 ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Nuove infrastrutture	I	90 ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Misure fiscali per nuove infrastrutture	I	94 ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Alluvione Sardegna 2013 - banche	I	A1 ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Reti a banda ultralarga	I	B1 ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Finanziamenti agevolati sisma Abruzzo – banche	III	76 ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Casse e fondi di previdenza	I	C1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Recupero rate finanziamento agevolato soggetti sisma Centro-Italia	I	C9 ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Finanziamento agevolato eventi calamitosi/banche	I	E2 ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Imprese culturali e ricreative	I	E6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
PMI quotate	I	E7 ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi	I	E8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Ammodernamento stadi	I	F1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Finanzia sociale/Banche	I	F5 ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Social Bonus	I	F6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Finanziamento pagamento tributi/ Sisma Centro Italia/Banche	I	G4 ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Bonus imballaggi restituiti	I	G7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Acquisto dei prodotti da riciclo e riuso	I	G8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Rivenditori dei prodotti da riciclo e riuso	I	G9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Imposte anticipate (DTA)	I	H1 ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Commissioni pagamenti elettronici	I	H3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato	I	H4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Investimenti beni strumentali in ZLS	I	H5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Produzione di manufatti compostabili	I	H6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Attività formazione produzione di manufatti compostabili	I	H7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Nota²	Non previsti per il modello Redditi ENC.								

Crediti d'imposta riservati al Mod. Redditi ENC									
Credito	Sez.	Codice	Sussistenza		Documenti		Verifica limiti utilizzo	Verifica limite compensaz. interna	Verifica eccedenza
			Sì	No	Sì	No			
Enti previdenziali	I	A2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Recupero imposta su utili e dividendi	I	B4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Versamenti al fondo per il contrasto della povertà educativa minorile	I	C6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Versamenti a fondi speciali Istituiti presso Regioni	I	E1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Investimenti beni strumentali/sisma Centro-Italia	I	E3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Finanziamento dei centri di servizio per il volontariato	I	F4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Welfare di comunità	I	F8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

**CHECK LIST CREDITI D'IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE (COMPILABILE)**



Utilizzo delle detrazioni e dei crediti d'imposta

Il D.L. 34/2020 ha previsto che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per alcuni interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L'altra opzione è la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

TRASFORMAZIONE DETRAZIONI FISCALI

Beneficio

Possibilità, per gli anni 2020 e 2021, di trasformare alcune detrazioni fiscali, alternativamente, in uno sconto pari al massimo al corrispettivo dovuto al fornitore o in credito d'imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

Ambito oggettivo

- Recupero del patrimonio edilizio.
- Efficienza energetica.
- Adozione di misure antisismiche.
- Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti.
- Installazione di impianti fotovoltaici.
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Ambito soggettivo

Soggetti che hanno diritto alle detrazioni previste dalla norma.

Cedibilità o sconto

- In luogo della detrazione, i contribuenti possono optare:
 - per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore;
 - per la trasformazione in credito d'imposta, con possibilità di cessione a terzi.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

CESSIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA

Beneficio

Fino al 31.12.2021 i beneficiari dei crediti d'imposta per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione.

Ambito oggettivo

- Crediti di imposta per:
 - fitti;
 - sanificazione;
 - adeguamento degli ambienti di lavoro.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.



Contribuzione Inps per ferie non godute

Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto irrinunciabile a un periodo annuale minimo di ferie retribuite (pari almeno a 4 settimane), per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa. È nullo ogni diverso accordo, tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, che non sia giustificato da eccezionali esigenze aziendali. Le ferie non godute devono essere differite; solo in casi eccezionali previsti dalla legge possono essere retribuite mediante un'indennità sostitutiva (ad esempio, nella risoluzione del rapporto di lavoro). Gli importi soggetti a contribuzione sono individuati in base al principio di competenza; possono, però, sorgere difficoltà nell'individuazione del momento impositivo per assolvere l'obbligo contributivo relativo al compenso per ferie non godute. Se esiste una previsione normativa o contrattuale (collettiva o aziendale), la scadenza dell'obbligazione contributiva deve rispettare i tempi definiti. Per favorire il lavoratore è prevista la possibilità di rinviare il godimento con regolamenti aziendali, entro il termine di 18 mesi. In questo caso, il momento impositivo si individua nel mese in cui cade il termine differito di fruizione. In assenza di norme contrattuali, aziendali o patti individuali, l'obbligazione contributiva scade il 18° mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie.

MOMENTO IMPOSITIVO

- In presenza di:
 - **previsione legale o contrattuale** (collettiva o aziendale) disciplinante la fruizione delle ferie; _____ oppure _____
 - **pattuizioni individuali.**

La scadenza dell'obbligazione contributiva coincide con il **termine indicato nella norma di riferimento.**

L'obbligo contributivo per ferie non godute è fissato **entro il 18° mese dal termine dell'anno solare di maturazione** (1.01/31.12).

In assenza di precisa previsione contrattuale relativa alla fruizione delle ferie o di pattuizioni individuali.



Fino al 30.06.2020 sono differibili i contributi sulle ferie **maturate e non godute al 31.12.2018.**

MODALITÀ DI VERSAMENTO

L'obbligo contributivo impone al datore di lavoro di versare i contributi previdenziali secondo il principio di competenza, a prescindere dal fatto che l'azienda abbia o meno corrisposto il compenso sostitutivo per ferie non godute anticipando la quota a carico del lavoratore.

L'azienda dovrà trattenere i contributi sulla retribuzione che corrisponderà al lavoratore quando usufruirà delle ferie.

L'azienda dovrà recuperare la contribuzione già versata alla scadenza del 18° mese anticipata per conto del lavoratore.

MODALITÀ DI RECUPERO

Ferie arretrate fruita successivamente al mese di versamento dei contributi.

Recupero contributivo tramite UniEmens.

R.O.L. ED EX FESTIVITÀ

- Nell'eventualità che il lavoratore non possa godere dei ROL/ex festività in uno specifico arco temporale, generalmente coincidente con la fine dell'anno di riferimento, è prevista la possibilità di erogare una indennità sostitutiva.
- Quest'ultima è calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento di scadenza del termine stabilito per la fruizione.

- Nel caso di mancato godimento dei permessi, nonché del mancato pagamento della relativa indennità sostitutiva alle scadenze stabilite dai CCNL, l'obbligazione contributiva è individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi.
- Pertanto, il versamento dei relativi contributi deve essere effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento dei permessi previsto contrattualmente o per accordo.



Emergenza Coronavirus e privacy nel contesto lavorativo

Il Garante per la protezione dei dati personali ha risposto ad alcune domande sulle problematiche connesse all'emergenza Coronavirus in vari ambiti: sanità, lavoro, scuola, ricerca, enti locali. Le FAQ, disponibili sul sito dell'Autorità www.garanteprivacy.it, contengono indicazioni di carattere generale. Il Garante ha chiarito, in particolare, il ruolo che anche nell'attuale emergenza sanitaria deve essere svolto dal medico competente nel contesto lavorativo pubblico e privato e ha inoltre specificato che il datore di lavoro non deve comunicare i nominativi dei contagiati al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA ALL'INGRESSO DELLA PROPRIA SEDE

- Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (allegato 6 al D.P.C.M. 26.04.2020) prevede la rilevazione della temperatura corporea del personale dipendente per l'accesso ai locali e alle sedi aziendali. Tali misure riguardano anche utenti, visitatori e clienti, nonché fornitori, ove per questi ultimi non sia stata predisposta una modalità di accesso separata.
- In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all'identità dell'interessato, costituisce un trattamento di dati personali, **non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata**, bensì, nel rispetto del principio di "minimizzazione", **è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al luogo di lavoro**.
- Diversamente, nel caso in cui la temperatura corporea sia rilevata a clienti (ad esempio, nell'ambito della grande distribuzione) o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.

AUTO-DICHIARAZIONE SU EVENTUALE ESPOSIZIONE AL CONTAGIO

- In base alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Al riguardo la direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ha specificato che, in base a tale obbligo, il dipendente pubblico e chi opera a vario titolo presso la Pubblica Amministrazione deve segnalare all'amministrazione di provenire (o aver avuto contatti con chi proviene) da un'area a rischio. In tale quadro **il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni anche mediante canali dedicati**.
- Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare in base al quadro normativo vigente, vi è la preclusione dell'accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. A tal fine, anche alla luce delle successive disposizioni emanate nell'ambito del contenimento del contagio, **è possibile richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze anche a terzi** (es. visitatori e utenti).
- In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19. Occorre, altresì, astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI SUL LUOGO DI LAVORO CHE COINVOLGONO IL MEDICO COMPETENTE

- In capo al medico competente permane, anche nell'emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori.
- Nel contesto dell'emergenza gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del medico competente, tra cui rientra anche la possibilità di sottoporre i lavoratori a visite straordinarie, tenuto conto della maggiore esposizione al rischio di contagio degli stessi, si configurano come vera e propria misura di prevenzione di carattere generale, e devono essere effettuati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.
- Nell'ambito dell'emergenza, il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 e, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, segnala al datore di lavoro "situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti".
- Ciò significa che, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di settore in materia di sorveglianza sanitaria e da quelle di protezione dei dati personali, il medico competente provvede a segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l'impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. A tal fine, **non è invece necessario comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore**.
- In tale quadro il datore di lavoro può trattare, nel rispetto dei principi di protezione dei dati, i dati personali dei dipendenti solo se sia normativamente previsto o disposto dagli organi competenti ovvero su specifica segnalazione del medico competente, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria.



Emergenza Coronavirus e privacy nel contesto lavorativo (segue)

COMUNICAZIONE DELL'IDENTITÀ DEI CONTAGIATI AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

- I datori di lavoro, nell'ambito dell'adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, **non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto** il virus a meno che il diritto nazionale lo consenta.
- In base al quadro normativo nazionale il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l'individuazione dei "contatti stretti" al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.
- **Tale obbligo di comunicazione non è, invece, previsto in favore del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**, né i compiti sopra descritti rientrano, in base alle norme di settore, tra le specifiche attribuzioni di quest'ultimo.
- Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, proprio nella fase dell'attuale emergenza epidemiologica, dovrà continuare a svolgere i propri compiti consultivi, di verifica e di coordinamento, offrendo la propria collaborazione al medico competente e al datore di lavoro (ad esempio, promuovendo l'individuazione delle misure di prevenzione più idonee a tutelare la salute dei lavoratori nello specifico contesto lavorativo; aggiornando il documento di valutazione dei rischi; verificando l'osservanza dei protocolli interni).
- Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quando nell'esercizio delle proprie funzioni venga a conoscenza di informazioni - che di regola tratta in forma aggregata ad es. quelle riportate nel documento di valutazione dei rischi - rispetta le disposizioni in materia di protezione dei dati nei casi in cui sia possibile, anche indirettamente, l'identificazione di taluni interessati.

IDENTITÀ DEL DIPENDENTE AFFETTO DA COVID-19 AGLI ALTRI LAVORATORI

- Il datore di lavoro **non può rendere nota l'identità del dipendente contagiato agli altri lavoratori**.
- In relazione al fine di tutelare la salute degli altri lavoratori, spetta alle autorità sanitarie competenti informare i "contatti stretti" del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.
- Il datore di lavoro è, invece, tenuto a fornire alle istituzioni competenti e alle autorità sanitarie le informazioni necessarie, affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste anche dalla normativa d'urgenza adottata in relazione alla predetta situazione emergenziale.
- La comunicazione di informazioni relative alla salute, sia all'esterno sia all'interno della struttura organizzativa di appartenenza del dipendente o collaboratore, può avvenire esclusivamente qualora ciò sia previsto da disposizioni normative o disposto dalle autorità competenti in base a poteri normativamente attribuiti (es. esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo).

TEST SIEROLOGICI PER I PROPRI DIPENDENTI

- Il datore di lavoro può richiedere l'effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti, ma solo se disposta dal medico competente e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all'affidabilità e all'appropriatezza di tali test.
- Solo il medico competente, infatti, in quanto professionista sanitario, tenuto conto del rischio generico derivante dal Covid-19 e delle specifiche condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici e suggerire l'adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
- Resta fermo che le informazioni relative alla diagnosi o all'anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami), salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro.
- Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che **vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti**.
- Resta fermo che i lavoratori possono liberamente aderire alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale relative ai test sierologici Covid-19, di cui siano venuti a conoscenza anche per il tramite del datore di lavoro, coinvolto dal dipartimento di prevenzione locale per veicolare l'invito di adesione alla campagna tra i propri dipendenti.
- **I datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l'effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private** (es. tramite la stipula o l'integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse), **senza poter conoscere l'esito dell'esame**.



AGEVOLAZIONI

Congedi parentali, permessi L. 104, bonus baby-sitting per emergenza Covid-19

Il Decreto Rilancio ripropone le misure di sostegno alla genitorialità nel periodo emergenziale introdotte dal D.L. 18/2020, ampliando il periodo per la concessione del congedo parentale "straordinario" al 31.07.2020 per un periodo non superiore a 30 giorni. Le ulteriori 12 giornate per i permessi ex L. 104/1992 potranno essere fruiti anche nei mesi di maggio e giugno 2020. Riconfermato anche il voucher baby-sitting con l'incremento dell'importo massimo complessivo da € 600 a € 1.200. Da ricordare, tra le misure di sostegno, anche il diritto per i genitori con figli minori di 14 anni, a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO COVID-19	Beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> • Lavoratori dipendenti privati e pubblici. • Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata. • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell'Inps.
	Durata	<ul style="list-style-type: none"> • Massimo 30 giorni. • Per periodi dal 5.03.2020 al 31.07.2020.
	Modalità di fruizione	<ul style="list-style-type: none"> • Il periodo può essere continuativo o frazionato. • I congedi sono fruibili alternativamente da uno solo dei genitori. • Si applicano anche per figli adottivi, in affido e in caso di collocamento temporaneo di minori.

Tavola di sintesi

Misure per i genitori dipendenti privati

Genitori con figli fino a 12 anni	Spetta un'indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa.
Genitori con figli minori di 16 anni ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Hanno il diritto di assentarsi dal lavoro. • Non è prevista indennità né copertura figurativa. • È fatto divieto di procedere al loro licenziamento ed è garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Genitori con figli con handicap grave (senza limiti di età)	Spetta un'indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa.

VOUCHER BABY-SITTING Alternativo al congedo parentale	Beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> • Lavoratori dipendenti privati e pubblici. • Lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata. • Lavoratori autonomi (iscritti e non all'Inps).
	Misura	Limite massimo complessivo di € 1.200 (in precedenza € 600).
	<p>Il bonus spetta ai genitori con figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5.03.2020, anche in caso di adozioni e affido preadottivo ovvero con figli maggiori di 12 anni in presenza di figli con handicap grave.</p> <p>Il bonus è erogato mediante il libretto famiglia.</p> <p>Sulla base delle domande pervenute in ordine cronologico, l'Inps attiva il monitoraggio e comunica l'accoglimento dell'istanza fino all'esaurimento dei fondi complessivamente stanziati e destinati alla misura agevolativa.</p>	

PERMESSI EX L. 104/1992	Beneficiari	Lavoratori dipendenti privati e pubblici
	Misura	In aggiunta ai 3 giorni mensili sono fruibili altri 12 giorni complessivi per i mesi di maggio e giugno , oltre ai 12 già previsti per marzo e aprile.

Nota¹

A condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa ovvero altro genitore non lavoratore.

**Bonus vacanze**

Il Decreto Rilancio ha istituito una nuova agevolazione, per l'anno 2020, in favore delle famiglie con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast. Il bonus è fruibile nella misura dell'80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Lo sconto praticato è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24. In alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

BENEFICIO	Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto ai nuclei familiari un credito, fino ad un importo massimo di € 500,00, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast e agriturismo.	
DESTINATARI	<ul style="list-style-type: none"> Nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a € 40.000,00. Per i nuclei familiari composti da 2 persone l'importo del credito è di € 300,00. Per quelli composti da 1 sola persona è € 150,00. 	
MODALITÀ DI FRUIZIONE	<ul style="list-style-type: none"> Il bonus si utilizza: <ul style="list-style-type: none"> per l'80%, nel periodo tra il 1.07 e il 31.12.2020, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per il servizio turistico; per il 20%, in forma di detrazione di imposta da usufruire nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata nell'anno 2021 dal componente del nucleo familiare a cui viene intestata la fattura o il documento commerciale o lo scontrino/ricevuta fiscale relativi al servizio turistico. 	
CONDIZIONI DI UTILIZZO	<ul style="list-style-type: none"> Può essere utilizzato da un solo componente. Può essere speso in un'unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di un solo agriturismo o bed&breakfast. Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato da fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, con indicazione del codice fiscale del fruitore dello sconto. Il pagamento deve essere effettuato senza l'intervento o l'intermediazione di piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie viaggi e tour operator. 	
CITTADINO	Modalità	<ul style="list-style-type: none"> Uno dei componenti del nucleo familiare, anche prima del 1.07.2020, deve: <ul style="list-style-type: none"> presentare all'Inps, anche per il tramite dei Caf, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), per ottenere il rilascio dell'attestazione ISEE; dotarsi di una identità digitale SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica); scaricare l'applicazione per smartphone IO - l'app dei servizi pubblici, gestita da PagoPA SpA ed effettuare il primo accesso.
	Richiesta	<ul style="list-style-type: none"> A partire dal 1.07.2020, uno dei componenti del nucleo richiede il bonus vacanze mediante l'app IO. L'app IO verifica i requisiti e in caso di esito positivo: <ul style="list-style-type: none"> conferma l'importo massimo spettante, distinto tra sconto e detrazione; fornisce l'elenco dei componenti del nucleo familiare; visualizza il codice univoco e il QR-code, da comunicare all'operatore turistico al momento del pagamento.
	Utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> Al momento del pagamento del servizio turistico presso la struttura, uno dei componenti del nucleo familiare - anche diverso dal richiedente - fornisce all'operatore turistico il codice univoco o il QR-code ottenuto mediante l'app IO. L'operatore turistico ne verifica la validità sul sito web dell'Agenzia e, in caso positivo, conferma e applica lo sconto. Se il corrispettivo dovuto è inferiore al bonus massimo, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è utilizzabile.
ESERCENTE	Effettuazione dello sconto	<ul style="list-style-type: none"> Al momento del pagamento del servizio presso la struttura ricettiva, l'esercente verifica la validità del bonus tramite accesso all'area riservata del sito web dell'Agenzia, inserendo il codice univoco o il QR-code fornito dal fruitore, il codice fiscale del fruitore e l'importo del corrispettivo. Il sistema conferma la validità del bonus e l'importo fruibile come sconto dal nucleo familiare e l'operatore conferma a sistema lo sconto praticato.
	Recupero dello sconto	<ul style="list-style-type: none"> Gli sconti praticati sono recuperati sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione su modello F24 dal giorno successivo all'applicazione dello sconto. L'esercente può cedere il credito d'imposta - in tutto o in parte - a terzi, anche diversi dai propri fornitori, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione deve essere comunicata all'Agenzia mediante apposita procedura web nell'area riservata.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di luglio 2020

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Ilsa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, tenuti entro il 30.06.2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni Irap, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 D.L. 34/2020, effettuano i predetti versamenti entro il 20.07.2020 senza maggioranza, ovvero dal 21.07 al 20.08.2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che adottano il regime dei minimi, il regime forfetario e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i requisiti indicati.

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Mercoledì 1 luglio	Canone RAI	Esonero - Le dichiarazioni sostitutive di non detenzione di un apparecchio presentate dal 1.07.2020 al 31.01.2021 esonerano dal pagamento del canone RAI per il 2021.
	Cuneo fiscale	Riduzione - Dal 1.07.2020, in sostituzione dell'attuale Bonus Renzi, abrogato dalla medesima data, per i redditi fino a € 28.000 è introdotto un "trattamento integrativo" (strutturale) di importo pari a € 600 fino al 31.12.2020, e pari a € 1.200 a partire dal 2021 (in sostanza, € 100 al mese). Sopra questa soglia e fino a € 40.000 di reddito, invece, è prevista dal 1.07.2020 al 31.12.2020 una detrazione fiscale aggiuntiva pari a € 480, che decresce all'aumento del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di € 40.000.
	Modello 730/2020	Conguagli - Da luglio a novembre il contribuente riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.
	Auto aziendali	Fringe benefit - Dai contratti stipulati dal 1.07.2020 la tassazione dei veicoli aziendali in uso promiscuo sarà applicata in base alle emissioni inquinanti (art. 1, cc. 632, 633 L. 160/2019).
Lunedì 6 luglio	Anti-riciclaggio	Contanti - A decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021 il divieto di utilizzo del contante e la soglia sono riferiti alla cifra di € 2.000. Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è fissato a € 2.000.
	Sport bonus 2020	Domanda - Entro il 6.07.2020 è possibile accedere alla prima finestra per usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
Venerdì 10 luglio	Inps	Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
	Previdenza	Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 2° trimestre 2020.
Mercoledì 15 luglio	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Emerione rapporti di lavoro	Istanze - Termini di presentazione delle istanze per l'emersione dei rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell'Unione Europea, e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo (art. 103 D.L. 34/2020). Il D.L. 16.06.2020, n. 52 prevede lo slittamento del termine al 15.08.2020 .
	Imposte dirette	Redditi 2020 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la 1ª rata entro il 30.06.2020 e che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la 2ª rata, con gli interessi. Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
Giovedì 16 luglio	Imposte dirette	

30 giugno 2020

31

Principali adempimenti mese di luglio 2020 (segue)

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 16 luglio (segue)	Iva	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di giugno 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di maggio 2020.</p> <p>Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi (salvo applicazione proroga "Coronavirus").</p>
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Ragionieri commercialisti	Agricoltura - Versamento della 1ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2020.	
Lunedì 20 luglio	Iva	Contributi - Termine di versamento della 4ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2020.
	Imposta di bollo	Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica, mediante il portale Moss, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell'Iva dovuta. L'obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.
	Conai	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 1° trimestre 2020, se di importo inferiore a € 250, ovvero al 2° trimestre 2020. La scadenza è posticipata al 20.10 qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse dal 1.01 al 30.06.2020 sia inferiore a € 250 (D.L. 23/2020).
Giovedì 23 luglio	Imposte dirette	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. Entro oggi deve essere presentata anche la denuncia trimestrale.
Sabato 25 luglio	Iva	Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07.
Martedì 28 luglio	Bilancio	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.
Giovedì 30 luglio	Imposte dirette	Deposito - Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che hanno effettuato l'assemblea di approvazione entro il 28.06.2020.
		Redditi 2020 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2019 e/o del 1° acconto 2020 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 29.04.2020) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione.
		Irap 2020 - Termine di versamento del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con la maggiorazione. Il D.L. Rilancio (34/2020) all'art. 24 ha previsto che non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 né della prima rata acconto 2020 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d'imposta 2019. La novità non si applica per le banche, gli altri intermediari finanziari, nonché per le imprese di assicurazione, le amministrazioni e gli enti pubblici.
		Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2019 e di 1° acconto 2020, con la maggiorazione.
		Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con la maggiorazione.
		Sostituti d'imposta "minimi" - Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2019 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
		Dichiarazione precompilata - Termine per il versamento, con la maggiorazione, di saldo e 1° acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi.
Redditi 2020 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.		

30 giugno 2020

31

Principali adempimenti mese di luglio 2020 (segue)

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 30 luglio (segue)	Cedolare secca	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la maggiorazione.
	Isa	Versamento - Termine di versamento dell'Iva, con la maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.
	Immobili all'estero	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2019 e 1° acconto 2020, con la maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).
	Attività finanziarie all'estero	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2019 e 1° acconto 2020, con la maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).
	Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie	Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), con la maggiorazione.
	Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio	Imposta sostitutiva - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni, con la maggiorazione (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).
	Riallineamento per società in consolidato o trasparenza	Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, con la maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).
	Rivalutazione beni d'impresa	Versamento - Termine di versamento della 1ª o unica rata delle imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa ex L. 160/2019 nel bilancio 2019, con la maggiorazione.
	Iva	Versamento - Versamento Iva anno 2019 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2020, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
	Diritto annuale CCIAA	Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.
Venerdì 31 luglio	Inps	Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l'applicazione di interessi, del saldo 2019 e acconto 2020 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps. Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2019 e del 1° acconto per il 2020, con la maggiorazione.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Imposte dirette	Redditi 2020 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 29.04.2020 devono effettuare il versamento del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Iva	Vendite tramite piattaforme digitali - Termine di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza del 2° trimestre 2020 (art. 13 D.L. 34/2019). Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2020, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al 2° trimestre 2020.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Reddito di emergenza	Domanda - Il D.L. 16.06.2020, n. 52 proroga al 31.07.2020 il termine per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.
	Ragionieri commercialisti	Previdenza - Termine di invio del modello A/19 del 2020 (redditi e volume d'affari prodotto nel 2019).
	Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine, le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	Agcm (Antitrust)	Contributo - Termine di versamento del contributo 2020 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le società di capitali con ricavi totali superiori a € 50.000.000.
Nota¹	Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].	